



CITTA' DI ARONA

Provincia di Novara

Codice Fiscale 81000470039
Partita Iva 00143240034

UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA ED ANNONA

ORDINANZA N. 30 DEL 05/07/2009 (testo coordinato con l'ordinanza n. 53 del 03/11/2009)

Oggetto: **Disciplina comunale degli orari di esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle attività di intrattenimento**

IL SINDACO

- Richiamata la propria ordinanza n. 40 del 14 luglio 2006 "Disciplina comunale degli orari di esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle attività di intrattenimento";
- Viste la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 15.06.06 recante il seguente oggetto: "Indirizzi in ordine al coordinamento e alla riorganizzazione degli orari dei pubblici esercizi" e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 06.07.06 "Integrazione deliberazione C.C. N. 72 del 15.06.06 - Definizione di nuovi orari di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei pubblici esercizi di spettacolo e trattenimento e svago;
- Considerato che il 5 gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" che ha apportato modifiche alla normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
- Visti in particolare l'art. 7 c.1 e l'art. 17 che rispettivamente vanno a prevedere un'unica tipologia per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e a definire norme per la determinazione degli orari di apertura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- Considerato che il comma 2 dell'art. 17 così recita: " il comune stabilisce limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel solo caso in cui siano necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica";
- Rilevato che già l'ordinanza sindacale n. 40 del 14 luglio 2006 nonché le deliberazioni di Consiglio Comunale sopra citate, avevano stabilito limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione in quanto necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica;
- Ritenuto di dover adattare il proprio provvedimento di disciplina degli orari di esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alla nuova normativa regionale confermando però, anche alla luce delle direttive date dal Consiglio Comunale con le sopraccitate

deliberazioni, la necessità di introdurre limitazioni all'orario di apertura degli esercizi di somministrazione nonché altre disposizioni in materia di orari tendenti a:

- introdurre criteri e disposizioni normative snelle e di immediata applicazione per consentire una migliore gestione degli orari
- salvaguardare l'interesse pubblico anche attraverso la garanzia di migliori servizi alla cittadinanza
- tutelare nel contempo gli interessi degli operatori del settore
- assicurare ai cittadini elevati livelli di qualità della vita, garantendo loro il rispetto dei fondamentali diritti alla salute, alla quiete pubblica e al riposo notturno nonché alla sicurezza ed all'incolumità personale
- cercare di ridurre, limitando il protrarsi dell'apertura notturna degli esercizi pubblici, il traffico notturno ed il conseguente pericolo di incidenti stradali nonché le situazioni di disturbo della quiete pubblica e gli episodi di danneggiamento del patrimonio pubblico da parte degli avventori dei locali
- uniformare gli orari degli esercizi aronesi a quelli esistenti sul territorio, al fine di disincentivare verso i locali di ritrovo della nostra città, il cosiddetto fenomeno del pendolarismo, che costituisce una delle cause di maggior pericolo per la circolazione notturna
- considerato che, nonostante l'indirizzo in tal senso del Consiglio Comunale, non è ora più possibile determinare un minimo di giornate di apertura degli esercizi pubblici in quanto il comma 8 dell'art. 17 della L.R. 38/06 dà facoltà agli esercenti di osservare giornate di riposo settimanale, fatto salvo il solo obbligo di comunicazione al pubblico;
- ritenuto quindi, per il suddetto motivo di abolire la disposizione prevista dall'ordinanza n. 40 del 14 luglio 2006 secondo la quale gli esercizi pubblici di somministrazione dovevano rimanere aperti nella settimana per almeno 5 giornate e mezza
- ritenuto invece di mantenere la previsione di un monte orario giornaliero minimo allo scopo di salvaguardare l'interesse pubblico garantendo un minimo di ore di apertura di ogni singolo esercizio migliorando di conseguenza il servizio agli utenti
- Rilevato altresì che la vendita per asporto di bevande alcoliche nonché di altre bevande in lattine ed in bottiglie o altri contenitori di vetro, effettuata dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, contribuisce a generare fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica in particolare nelle ore notturne, in quanto le bevande vendute per asporto vengono consumate all'esterno dei locali ed i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato e costituendo fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano, poiché utilizzati in taluni casi come strumenti atti ad offendere;
- Ritenuto quindi di dover limitare l'orario entro il quale gli esercenti l'attività di somministrazione possono effettuare la vendita d'asporto di bevande in lattine, bottiglie e altri contenitori di vetro;
- Ribadita la vocazione turistica del Comune di Arona;
- Sentita la Giunta Comunale nella seduta del 22.06.2007;
- Dato atto che sono state sentite, ex art. 17 c. 5 della L.R. 38/2006, le organizzazioni di categoria nonché le associazioni dei consumatori e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale ;

- Visti:
 - L'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che assegna al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari dei pubblici esercizi
 - La Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 recante " Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"
 - Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
 - Il Regolamento Comunale sulle sanzioni amministrative e pecuniarie per la violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 06.10.03;
- Valutata l'opportunità di revocare il precedente provvedimento vigente in materia di disciplina degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per concretare un'aggiornata e organica disciplina degli stessi a mezzo della presente

DISPONE

Per le ragioni indicate in premessa, di disciplinare gli orari di esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dei locali di pubblico spettacolo e delle attività di intrattenimento in genere, così come indicato nei successivi articoli:

TITOLO 1 - ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Gli esercizi pubblici disciplinati dal presente titolo, sono i seguenti:

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI TIPOLOGIA UNICA DI CUI ALL'ART. 7 DELLA L.R. 38/06

2. E' esclusa dall'applicazione della disciplina di cui al presente titolo l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito delle attività espressamente richiamate al titolo II della presente ordinanza in cui l'attività di trattenimento e svago risulta essere prevalente rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande .

3. E' altresì esclusa dall'applicazione della disciplina di cui al presente titolo, la somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell'ambito delle seguenti attività:

a) mense aziendali, ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, comunità religiose, asili infantili, scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati ed esercizi similari, esercitate direttamente o in appalto esterno;

b) attività svolte al domicilio del consumatore;

c) attività poste nelle aree di servizio delle autostrade, all'interno degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie e dei mezzi di trasporto pubblico in genere;

d) attività di somministrazione esercitate sui mezzi di trasporto pubblico;

e) attività svolte negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purchè l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti

f) attività svolte all'interno delle sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse

g) altre attività di somministrazione il cui esercizio non sia comunque rivolto al pubblico bensì ad una cerchia di persone in qualche modo predeterminata ed individuabile (es. attività di somministrazione esercitata in circoli privati nei confronti dei propri associati=

Art. 2

Monte orario giornaliero minimo

1. Gli esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, scelgono il proprio orario di apertura e di chiusura, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo di apertura che è fissato in 8 (otto) ore e nel rispetto della fascia oraria massima di cui al successivo art.3.

2. In deroga al precedente punto è data la possibilità, per gli esercenti svolgenti attività di ristorazione, di limitare l'apertura agli orari di somministrazione dei pasti sempre nel rispetto della fascia oraria massima di apertura di cui al successivo art. 3

3. E' facoltà dell'esercente, fatto salvo comunque il rispetto del monte orario giornaliero

minimo di cui al comma 1, di effettuare una o più chiusure intermedie dell'esercizio (previa comunicazione al pubblico con avviso esterno)

Art. 3

Fascia oraria massima di apertura e di chiusura

1. La fascia oraria massima di apertura e di chiusura, è la seguente:

APERTURA : dalle ore 5,00

CHIUSURA E CONSEGUENTE SGOMBERO DEL LOCALE : entro le ore 2,00

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono fatte comunque salve:
 - a) Le disposizioni di cui al precedente art. 2, circa il rispetto del monte orario giornaliero minimo.
 - b) Le disposizioni di cui ai successivi artt. 4- 5 e 6

Art. 4

Orario degli esercizi misti

1. Gli esercizi misti che svolgono sia l'attività di ristorazione che quella di bar possono applicare un unico orario di apertura e chiusura corrispondente a quello dell'attività prevalente oppure, se le caratteristiche del locale e organizzative lo permettono, applicare un orario differenziato per i due tipi di attività, sempre nel rispetto della fascia oraria massima di apertura sopra indicata e del monte orario minimo giornaliero così come sopra definito.
2. Gli esercizi misti che svolgono congiuntamente attività di somministrazione e di commercio o altra attività economiche, devono osservare i limiti temporali previsti per ciascuna attività e sospendere la somministrazione ovvero la vendita dei relativi generi, rispettivamente nelle ore e nei giorni in cui prevista la chiusura per ciascuna specifica attività.
3. Gli esercizi ubicati nei centri commerciali al dettaglio, qualora non dispongano di accesso proprio, devono osservare l'orario di attività della struttura commerciale in cui sono collocati.

ART. 5

Orario dell'attività di somministrazione annessa ad esercizi di carattere ricettivo

1. Negli esercizi annessi agli alberghi o ad altri complessi ricettivi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche fuori dall'orario di cui precedenti articoli, limitatamente alle persone alloggiate.

Art.6

Somministrazione all'interno di strutture sportive o ricreative

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di piscine, stadi, cinema, teatri ed altre similari strutture nelle quali si svolgono attività sportive o ricreative, l'accesso alle quali è consentito solo a determinate condizioni di orario, di pagamento o di altra forma, segue l'orario proprio dei complessi in cui è inserita.

Art.7

Giornate di riposo settimanali

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico hanno facoltà di osservare giornate di riposo settimanale, fatto salvo l'obbligo di comunicazione al pubblico

Art. 8

Funzionamento degli apparecchi da gioco e sonori

1. Durante l'orario di apertura dei pubblici esercizi è consentito l'uso degli apparecchi da gioco (video-giochi, biliardini, flipper) e di quelli sonori (televisione, video, radio, mangianastri, juke-box e simili,) a condizione che gli apparecchi funzionino con tonalità moderate e comunque tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili. Prima delle ore 9,00 e dopo le ore 23,00 l'uso dei suddetti apparecchi è consentito solo all'interno del locale e alle suddette condizioni.

2. L'effettuazione dei "piccoli trattenimenti musicali" (musica dal vivo, Karaoke, piano bar, ecc.) non costituenti attività di pubblico spettacolo, deve ritenersi unicamente consentita, agli effetti della presente disciplina, nelle seguenti fasce orarie:

- a) dalle ore 9,00 alle 23,00 all'esterno del locale;
- b) dalle ore 9,00 alle ore 00,00 all'interno del locale
- c) negli orari stabiliti dal Sindaco nel caso delle deroghe di cui all'art. 11 della presente ordinanza

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "interno del locale" si intende l'area delimitata da muri costituente l'area di somministrazione dell'esercizio, escluse pertanto le aree destinate a dehor, i giardini interni, l'eventuale area privata esterna al locale

TITOLO II - ORARI DEGLI ESERCIZI DI TRATTENIMENTO E SVAGO

Art. 9 -

Ambito di applicazione

1. Le attività (esercenti o meno l'attività di somministrazione di alimenti e bevande) disciplinate dal presente titolo sono le seguenti:

- 1) NIGHT, LOCALI DI CABARET, DISCOTECHES, SALE DA BALLO ED ESERCIZI SIMILARI
- 2) SALE DA GIOCO, SALE DA BILIARDO ED ESERCIZI SIMILARI
- 3) PARCHI GIOCO E LUNA PARK PERMANENTI O TEMPORANEI
- 4) STABILIMENTI BALNEARI

2. E' esclusa dall'applicazione della disciplina di cui al presente titolo l'attività di somministrazione

di alimenti e bevande esercitata in locali in cui l'attività di trattenimento e svago risulta essere secondaria rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande, già disciplinata al titolo I della presente ordinanza.

3. Sono altresì esclusi dall'applicazione della disciplina di cui al presente titolo i seguenti esercizi:

- sale Bingo, esercizi di raccolta scommesse, agenzie di scommesse, ed esercizi similari

Art. 10

Fasce orarie massime di apertura e di chiusura

1. Le fasce orarie massime di apertura e di chiusura, sono le seguenti:

- NIGHT, LOCALI DI CABARET, DISCOTECHE, SALE DA BALLO ED ESERCIZI SIMILARI

APERTURA : Non prima delle 19,00. E' comunque data la possibilità, previa autorizzazione del Comune, di effettuare l'apertura prima delle ore 19,00

CHIUSURA E CONSEGUENTE SGOMBERO DEL LOCALE: entro le ore 3,00

- SALE DA GIOCO, SALE DA BILIARDO ED ESERCIZI SIMILARI

APERTURA : non prima delle 10,00

CHIUSURA: non dopo le ore 23,00

- PARCHI GIOCO E LUNA PARK PERMANENTI O TEMPORANEI

APERTURA: non prima delle 10,00

CHIUSURA: non dopo le ore 1,00

- STABILIMENTI BALNEARI

APERTURA: non prima delle 7,00

CHIUSURA: non dopo le 21,00

TITOLO III - Disposizioni comuni

Art. 11

Deroghe

1. Non sono consentite protrazioni dell'orario di chiusura salvo che, a seguito di apposita ordinanza del Sindaco, in occasione dell'ultimo giorno dell'anno (S. Silvestro) e salvo i casi previsti dal successivo comma 2.

2. In occasione di eventi straordinari a carattere temporaneo quali manifestazioni locali, fiere, sagre, e in particolari ricorrenze di carattere popolare, nelle giornate festive a carattere nazionale o patronale e nella settimana di Ferragosto (dalla domenica precedente il 15 agosto alla domenica successiva), il Sindaco, con apposita ordinanza, può prevedere deroghe all'orario di chiusura degli esercizi nonché agli orari di cui all'art. 8 della presente ordinanza.
3. L'effettuazione delle sopracitate deroghe non comporta il cambio del cartello orario esposto o di altra forma di comunicazione prescelta. L'orario effettuato in tali ricorrenze deve comunque essere reso noto al pubblico con modalità idonea.

Art. 12

Scelta dell'orario

1. Gli orari di apertura e di chiusura sono liberamente fissati :
 - dagli esercenti di cui al comma 1 dell'art. 1, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo di cui al precedente art. 2 e della fascia oraria di apertura e chiusura di cui all'art. 3
 - dagli esercenti di cui al comma 1 art. 9 nel rispetto delle fasce orarie di cui all'art. 10.
2. Ai titolari delle attività di cui all'art. 1, comma 1 e di cui all'art. 9 comma 1, è fatto obbligo di comunicare preventivamente al comune in forma scritta, anche a mezzo fax, ai fini della vigilanza, l'orario prescelto ed inoltre di rendere note tali informazioni al pubblico, anche durante il periodo di chiusura dell'esercizio, mediante cartello chiaramente visibile dall'esterno o con altra modalità idonea al conseguimento delle stesse finalità. Tale comunicazione deve pervenire almeno tre giorni prima dell'applicazione dell'orario prescelto salvo quanto previsto al successivo art. 17 c. 3.
3. Nel caso in cui si intendano effettuare, nel corso dell'anno solare, in relazione alla stagionalità o ad altri fattori, orari diversificati, può essere effettuata un'unica comunicazione, indicando orari e relativi periodi di effettuazione.
4. Nel caso di attività miste, in altre parole, di somministrazione svolta congiuntamente ad attività commerciale, l'obbligo di informazione di cui al comma 2 è assolto mediante esposizione di un unico cartello orari, sempreché l'orario prescelto sia parificato, oltreché compatibile con le rispettive norme di riferimento in materia.
5. L'orario può essere modificato previa effettuazione della comunicazione di cui al comma 2, fermo restando che la stessa deve pervenire con almeno tre giorni di anticipo e con le modalità di cui al precedente comma 2.
6. E' fatto obbligo di osservare l'orario reso noto al pubblico con cartello o altro mezzo idoneo .

Art. 13

Chiusure temporanee

1. I periodi di chiusura per ferie o per altri motivi (ristrutturazione, rimodernamento, ecc.) superiori a 8 giorni dovranno essere comunicati al Comune con congruo anticipo.
2. L'esercente ha l'obbligo di dare notizia al Comune, almeno 10 giorni prima che essa avvenga (fatti salvi i casi di oggettiva forza maggiore), della chiusura che debba protrarsi per oltre un mese

3. Per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande la sospensione dell'attività per periodi superiori a 12 mesi comporta la revoca dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità
4. La sospensione dell'attività degli esercizi pubblici diversi da quelli di somministrazione di alimenti e bevande per periodi superiori a 3 mesi può essere autorizzata dal Comune, dietro richiesta scritta, solo in casi di forza maggiore debitamente motivati

ART. 14
Orario lavoratori del settore

1. Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti ed in particolare il rispetto dell'orario previsto dei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

TITOLO IV - Altre disposizioni

Art. 15
Vendita per asporto

1. Dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche nonché di altre bevande contenute in bottiglie o bicchieri di vetro, in altri contenitori di vetro o in lattine
2. Il divieto di cui al precedente comma non si applica qualora sia effettuato servizio al domicilio del consumatore

Art. 16 (modificato con ordinanza sindacale n.53 del 03.11.2009)

Violazioni – Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza i trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste in materia dalla vigente normativa regionale e statale.
2. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza non specificamente sanzionate da norme di legge nazionale o regionale trova invece applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (da € 25 a € 500) con pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 c. 2 della L. 689/81, pari a € 308,00 così come determinato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.115 del 01/10/2009
3. Nel caso di violazioni delle norme in materia di inquinamento acustico, vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 10 della legge quadro n. 447/95, dall'art. 17 della LR 52/2000 così come indicato nel vigente "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose"

Art. 17
Disposizioni finali

1. I cartelli-orari vigenti restano validi, sempreché gli orari di apertura e di chiusura in essi indicati non siano contrastanti con le disposizioni di cui al presente provvedimento.
2. Ove non si ravvisino le condizioni di cui al comma 1, gli esercenti dovranno provvedere all'adeguamento degli orari di apertura e di chiusura ed alla sostituzione del relativo cartello,

previa comunicazione al Comune, entro 3 giorni dalla data di notifica della presente.

3. E' demandata alla eventuale adozione di successivi provvedimenti, l'assunzione di ulteriori disposizioni in materia di fissazione dei programmi obbligatori di apertura, qualora dovessero ravvisarsi palesi carenze nei livelli di servizio al consumatore;
4. Con l'entrata in vigore della presente ordinanza l'ordinanza sindacale n. 40 del 14 luglio 2006 si intende integralmente sostituita dalla presente.

f.to IL SINDACO

Prof. CATAPANO Antonio

Ai sensi della L. 1034/1971 è ammesso ricorso avverso la presente ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, al TAR oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

H:\ORDINANZ\ORDINANZAORARIP.E.2007.doc